Allegato "A"

STATUTO SOCIALE

MOVIMENTO ITALIANO DANZA SPORTIVA

\- M.I.D.S. –

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione italiana, agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 460/97, l'Associazione denominata ***"Movimento Italiano Danza Sportiva associazione sportiva dilettantistica"***, siglabile ***"M.I.D.S. a.s.d."***.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, via Giovanni Livraghi n. 1 – c.a.p. 40121, presso il Presidente *Avv. Giuseppe Guaragnella.*

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Art. 3 - Scopi ed oggetto sociale

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Ha per scopo lo sviluppo della danza, in tutte le sue forme, principalmente sportive dilettantistiche, culturali e ricreative, finalizzato ad aumentare i partecipanti (tesserati ed affiliati) al progetto della "Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.)" unica Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. per lo sport della danza.

Organizza meeting didattici, concorsi, gare dilettantistiche che possano portare l'enorme numero di appassionati di danza a conoscere il mondo

dello sport della danza della F.I.D.S., in alternativa a tutte le organizzazioni che, al contrario, si pongono concorrenziali con l'unica realtà riconosciuta dal "C.O.N.I.".

Ha, altresì, per scopo lo svolgimento di qualsivoglia attività sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze.

L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione, all'insegnamento ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero, rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- organizzare i migliori concorsi nazionali per ogni disciplina di danza, guidando la leadership tecnica e filosofica della danza in Italia con l'obiettivo di promuovere la partecipazione anche alla parte sportiva organizzata da F.I.D.S.;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i soci, iscritti, associati o partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci, iscritti, associati o partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra soci, associati o partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del C.O.N.I.; dalle Federazioni sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 - Associati

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e concorrono a costituire le Assemblee Ordinaria e Straordinaria e godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni associato può esercitare un solo voto.

Gli associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

- **Fondatori** – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo;
- **Ordinari** – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile.

I Tesserati sono, invece, tutti coloro che, per il tramite dell'associazione, instaurano un rapprorto con l'Ente Sportivo o con la Federazione Sportiva a cui è affiliata l'Associazione stessa. Il Tesserato, però, non avendo instaurato alcun rapporto associativo con l'Associazione, non dovrà essere convocato per le assemblee dei soci, non potrà prendere parte e non dovrà essere informato circa le delibere assunte dalla stessa. Essi devono presentare una domanda di ammissione su apposito modulo predisposto dall'Associazione.

Art. 5 - Affiliati

Sono i soggetti di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti, di Comuni e di associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo, se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 - Distribuzione di utili

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione è vietato distribuire, tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali e che gli stessi dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per i fini associativi, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
b) accettare le norme del presente Statuto;
c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad "Associato" è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dalla data in cui ha assunto il provvedimento di *"non ammissione"* della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 - Diritti e doveri

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata,
- a versare la quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto (maggiorenni);
- ad accedere alle cariche associative.

Art. 10 - Cause di cessazione

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli associati. Essa è pronunciata nei confronti dell'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata, di volta in volta, la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di

ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previste dalle normative vigenti.

Art. 11 - Anno sociale

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 - Organi

Gli Organi associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli associati (Ordinaria e Straordinaria);
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Gli organi territoriali periferici sono:

Il Delegato Regionale;

Il Delegato Provinciale;

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati, sia in seduta Ordinaria, sia in seduta Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

L'avviso di convocazione per la partecipazione alle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve essere inviato agli associati aventi diritto di voto almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, mediante posta elettronica e/o altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio

Direttivo che assicuri l'avvenuto recapito ai soci.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prime ed in seconda istanza, nonché l'Ordine del Giorno dei lavori.

Art. 14 - Diritto di voto nelle assemblee

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
b) in seconda convocazione, quando siano decorsi almeno sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati morosi non hanno diritto al voto. Ogni associato avente diritto di voto può ricevere delega di rappresentanza da un altro associato avente pure questo diritto al voto. Nessuno dei partecipanti alle assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è, pertanto, prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da

tre associati. Il Presidente dell'assemblea ne dirigerà i lavori, avrà illimitata autorità su ogni questione d'ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti e potranno essere modificate solamente su deliberazione della stessa assemblea, nella seduta successiva.

L'assemblea degli associati in sede ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario - con loro relative relazioni di accompagnamento -, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati (almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa, revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'Assemblea Generale degli associati, in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 22;
- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterranno opportune sottoporre all'Assemblea Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli associati sempre in via

Straordinaria;

- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento interno.

Art. 16 - Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati aventi diritto al voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del Giorno che si intende proporre.

L'Assemblea straodinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'assemblea ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di undici eletti tra gli associati con diritto di voto durante le assemblee ordinarie, Risultano eletti a Consiglieri gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

Allegato "A"

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà, entro dieci giorni dalle elezioni, i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente, che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in ordine al bilancio o rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due Consiglieri; è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora, durante il corso del mandato, vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza del componenti il Consiglio Direttivo, questo deve considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'assemblea ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al compimento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15. In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria, durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni, attuando le direttive deliberate dall'assemblea associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per la spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi gli associati che le hanno assunte a nome dell'Associazione. Spettano, inoltre, al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative, nonché la redazione del bilancio o rendiconto preventivo e del bilancio o rendiconto consuntivo.

Art. 18 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo,

coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza temporanea del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 18-bis DELEGATI REGIONALI – DELEGATI PROVINCIALI

I Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino al rinnovo di quest'ultimo.

I Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali rappresentano l'Associazione nel proprio territorio di competenza, nei limiti stabiliti dalle norme sociali, e sono responsabili nei confronti del Consiglio Direttivo. Essi applicano, nell'ambito territoriale di loro rispettiva competenza, i regolamenti e tutte le norme e le disposizioni emanate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo ed assumono ogni iniziativa che sia rivolta a perseguire le finalità associative, con particolare riferimento all'attività promozionale della danza sportiva.

Attribuzioni specifice dei Delegati Regionali e Provinciali sono:

- rappresentare l'Associazione e curare la diffusione dell'attività che essa svolge nell'ambito della danza sportiva;
- assumere iniziative, a tal fine ritenute necessarie, ed in particolare quelle volte al reclutamento e alla formazione di nuovi soci.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali vengono sostituiti dal Presidente Nazionale o da persona da questo delegata.

Art. 19 – Settori e Sezioni

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà, altresì, costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 20 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto, che dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un' Assemblea straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli associati aventi diritto di voto, presenti in assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati, ma sarà devoluto ad altra associazione con finalità sportive e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 22 - Trasformazione

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitale, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, per gli effetti, di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50

Allegato "A"

Art. 23 - Clausola compromissoria

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e/o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dai due arbitri di parte, d'accordo tra di loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di competenza; l'arbitrato è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza, nonché le norme del codice civile.

Firme:

- *Giuseppe Guaragnella*
- *Giovanni Pergolizzi*
- *Luca Caramarico*